COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 CODICE ENTE N. 11299 11/01/2012

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONI IN MERITO - PROPOSTA AL CONSIGLIO

L'anno **duemiladodici** il giorno **undici** del mese di **Gennaio** alle ore **21.30** nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale nei modi e nei termini di Legge.

Risultano presenti e assenti i seguenti Assessori:

Nominativo	Carica	Presente	
D	Cin da sa	O.I.	
Bonazzi Ermanno	Sindaco	SI	
Gelosa Davino	Vice Sindaco	SI	
Perotti Manuele	Assessore-Consigliere	SI	
Pasini Maria Angela	Assessore-Consigliere	SI	
CuomoUlloa Francesca	Assessore-Consigliere	SI	
Bruni Matteo	Assessore-Consigliere	SI	
D'Alessandro Antonio	Assessore Esterno	SI	

Presenti n. 7 Assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. Nigro Dr. Fausta

Il Presidente Sig. **Bonazzi Ermanno**, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sull'argomento in oggetto:

ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONI IN MERITO - PROPOSTA AL CONSIGLIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificati dall'art. 3, commi 53 e 55, della legge 23.12.1996, n. 662, prevedevano l'istituzione e le modalità applicative dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I..
- il D.L. n. 93/2008 art. 1 comma 1 e ss. convertito in Legge n. 126/2008 aveva previsto l'esenzione a partire dalla rata di Giugno 2008 dal pagamento dell'imposta I.C.I. per la abitazioni principali e relative pertinenze con l'esclusione delle categorie A1, A8 e A9;

Visto l'art. 8 del D.Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale) che prevedeva l'istituzione dell'Imposta Municipale propria a partire dal 01.01.2014, che avrebbe sostituito, per la componente mobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locali e l'*Imposta Comunale sugli Immobili*;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 (Titolo III "Consolidamento dei conti pubblici" al capo II "Disposizioni in materia di maggiori entrate") che al comma 1 prevede che l'istituzione dell'Imposta Municipale propria, prevista dall'art. 8 del D.Lgs 23/2011, venga anticipata a decorrere dal *01.01.2012* e che la medesima venga applicata in via sperimentale in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23 del 14.03.2011 e successive disposizioni;

Dato atto che le Legge 214/2011 di conversione del suddetto Decreto Legge è stata pubblicata sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n. 300 del 27/12/2011 e pertanto non è stato possibile recepire le nuove disposizioni in tempo utile per l'approvazione del Bilancio di Previsione, già depositato in visione ai Consiglieri Comunali in data 13/12/2011 prot. 9723;

Considerato che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 28/11/2011 provvedeva a riconfermare le aliquote per l'Imposta Comunale sugli immobile per l'anno 2012, ma che alla luce dell'evoluzione normativa in materia l'imposta è stata di fatto sostituita dall'Imposta Municipale propria;

Dato atto che le principali novità introdotte dal D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, riguardano quanto segue:

- L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' nel quale il possessore dimora abitualmente immobiliare. risiede Per anagraficamente. pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.
- La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e secondo le nuove disposizioni:
- a) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- b) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- c) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1°gennaio 2013;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.
- L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
- L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
- L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

- I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.
- Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
- Visto che il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che il mancato invio è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

- Visti i conteggi predisposti dall'Ufficio Ragioneria effettuati basandosi sulla banca dati a disposizione dell'ente e sui dati scaricati dal sito dell'Agenzia del Territorio, riguardanti gli immobili accatastati nel territorio comunale;
- Dato atto che tali conteggi potrebbero subire delle variazioni in quanto calcolati in riferimento, soprattutto per quanto riguarda l'abitazione principale e la relativa pertinenza, a dati non più aggiornati dall'anno 2008 data in cui il D.L. n. 93/2008 art. 1 comma 1 e ss. convertito in Legge n. 126/2008 aveva previsto l'esenzione a partire dalla rata di Giugno 2008 dal pagamento dell'imposta I.C.I. per la abitazioni principali e relative pertinenze con l'esclusione delle categorie A1, A8 e A9;
- Visto l'art. 1 comma 156 della I. 296/2006 che attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;
- Visto lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità;
- Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del l'Area Finanziaria^e,
- Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale:

- 1. **Di istituire** l'Imposta municipale propria, in via sperimentale, come previsto dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 06.12.2011 (Titolo III "Consolidamento dei conti pubblici" al capo II "Disposizioni in materia di maggiori entrate") convertito nella L.214/2011, come previsto nel testo di Legge approvato nelle seguenti misure:
 - Aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento ('art. 13, comma 6);
 - Aliquota dello 0,40 per cento per l'abitazione principale e per la relativa pertinenza ('art. 13 comma 7);
 - Aliquota dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 8);
- 2. **Di stabilire**, relativamente alla detrazioni previste per l'abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, le detrazioni previste dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. ed integrazioni come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni;
- 3. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Finanziaria le procedure inerenti la comunicazione della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dal comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- 4. **Di revocare** la propria precedente deliberazione n. 50 del 28/11/2011 ad oggetto: "Imposta Comunale sugli Immobili: Conferma aliquote per l'anno 2012";
- 5. **Di dichiarare** il presente atto, con voti unanimi e favorevoli espressi con separata votazione resa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 267/2000;



Pareri su Proposte:

ord

Comune Di Travaco' Siccomario

Proposta Nr. 3

Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONI IN

MERITO - PROPOSTA AL CONSIGLIO

Ufficio Parere	Data F Firma del Pa	avorevole rere
Ufficio Proponente (Ragioneria)	11/01/2012	✓
Parere Favorevole	Palestra Dr. N	Mariateresa
Docionaria	11/01/2012	
Ragioneria	11/01/2012	✓
Parere Favorevole	Palestra Dr. Mariateresa	
Segretario Comunale		
Revisore		

17-gen-12

DELIBERA G.C. N. 2 DEL 11/01/2012

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO F.to Bonazzi Ermanno IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Nigro Dr. Fausta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e` stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 17.01.2012 e vi rimarrà` per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Addì 17.01.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Nigro Dr. Fausta

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE Nigro Dr. Fausta

Dichiarazione di esecutività	
La presente deliberazione: □ E' stata trasmessa in elenco, con lettera n° consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 1	
☐ E' divenuta esecutiva il per decorre	nza termini.
Addì,	IL SEGRETARIO COMUNALE